

spettacolo viaggiante

DT 1609/94

COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
PROVINCIA DI MESSINA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 75 DEL 03.10.95
DIVENUTA ESECUTIVA IL 17.11.95

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DAL 22.11.95 AL 06.12.95 AL N. 997

TITOLO I

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Le concessioni di aree comunali per l'esercizio dello spettacolo viaggiante, sia in occasione del parco divertimenti allestito per i festeggiamenti di Maria SS. del 22 ottobre, sia per i complessi non costituenti il parco suddetto, sono disciplinate, oltre che dalla Legge 18.3.1968 n. 337, dalle disposizioni del presente regolamento.

ART. 2 - PARCO DIVERTIMENTI TRADIZIONALE

Nel Comune di Capo d'Orlando il parco-tradizionale e' quello che si svolge ad ottobre, con decorrenza da stabilire ogni anno, e ricadente intorno al 22 ottobre, con permanenza delle attrazioni non oltre giorni otto.

La composizione del Parco-Divertimenti viene stabilita, una volta individuata l'area o le aree a cio' destinate, con deliberazione della Giunta Municipale, salvo revisione quinquennale di essa e, in ogni caso, qualora si proceda all'individuazione di una nuova area.

L'organico delle attrazioni presenti al Parco-Divertimenti viene determinato per tipologie di attrazioni: adulti, bambini ed attivita' annesse.

ART. 3 - TRADIZIONALI FREQUENTATORI DEL PARCO DIVERTIMENTI TRADIZIONALE

I frequentatori fissi del Luna Park tradizionale sono coloro i quali tradizionalmente vi partecipano.

Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono considerati frequentatori fissi tutti coloro i quali sono ricompresi nell'elenco stilato con provvedimento del Sindaco o dell'Assessore delegato, viste le risultanze degli atti conservati presso i competenti uffici comunali.

ART. 4 - CONCESSIONI A TITOLO TEMPORANEO

spettacolo viaggiante

A completamento dell'organico del Parco-Divertimenti e salvo quanto previsto dal successivo art 17 l'Amministrazione Comunale rilascia annualmente concessioni a titolo temporaneo. Dette concessioni attribuiscono ai frequentatori del Parco il punteggio di cui al successivo art.7 ai fini delle acquisizioni della "qualita'" di frequentatore fisso, ma non costituiscono diritto di ammissione al Parco-Divertimento per gli anni a venire.

Le concessioni a titolo temporaneo vengono rilasciate sulle base di graduatorie redatte per tipologie di attrazioni.

La composizione dell'organico del Parco-Divertimenti deve essere tale da assicurare un giusto equilibrio tra le tipologie di attrazione e garantirne la massima funzionalita' del Parco-Divertimenti.

ART. 5 - CRITERI DI CONCESSIONE DELLE AREE

Nella concessione delle aree a completamento delle pianta organica del Parco-Divertimenti, vengono stilate graduatorie per tipologia di attrazione.

Il requisito prioritario e' costituito dall'anzianita' di frequenza al Parco Divertimenti. Indi verranno presi in considerazione:

1. l'anzianita' di residenza nel territorio comunale;
2. l'anzianita' di residenza nel territorio della provincia;
3. l'anzianita' di residenza nel territorio della regione;
4. l'anzianita' di domanda, a far tempo dall'entrata in vigore del presente regolamento;
5. l'anzianita' di appartenenza alla categoria.

I suddetti requisiti sono da documentarsi al momento della presentazione della domanda, a pena di inammissibilita' di essa.

Dell'eventuale concessione vien data comunicazione agli interessati, per iscritto, almeno gg.60 prima della data d'inizio del Luna Park, con contestuale fissazione del termine entro il quale provvedere al completamento della documentazione prescritta dalle leggi e dal regolamento comunale, che non puo' essere comunque inferiore a giorni 30.

6. Due spazi sono riservati alle attrazioni costituenti novita', compatibilmente con la disponibilita' del relativo spazio.

La concessione e' subordinata al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico nella misura e nel termine indicati dalle leggi e dai regolamenti comunali.

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Coloro i quali intendono ottenere la concessione ad installare attrazioni nel Luna Park tradizionale devono presentare domanda in competente bollo al Sindaco, entro il 31 marzo di ogni anno.

Nella domanda occorre indicare ed allegare:

1. generalita' del titolare dell'attrazione (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito al quale inviare comunicazioni) e numero di codice fiscale e partita IVA;
2. tipologia dell'attrazione che si intende installare, nonche' il numero e le misure della medesima, dei carri abitazione e dei mezzi di carico; massimale almeno L.2.000.000 unico per giostre per adulti.
3. certificato di residenza e stato di famiglia in carta semplice;
4. fotografia dettagliata dell'attrazione, se trattasi di novita' o di

spettacolo viaggiante

attrazione di nuova acquisizione;

5. copia del nulla-osta ministeriale;

6. copia della licenza annuale con il versamento effettuato per l'anno in corso;

7. copia del libretto rinnovato dell'attrazione.

La mancanza delle indicazioni e della documentazione di cui sopra comporta l'inammissibilita' delle domande.

ART. 7 - FREQUENZA AL PARCO DIVERTIMENTI

A decorrere dall'edizione del 1994, la frequenza al Parco-Divertimenti da parte di coloro che non possono considerarsi frequentatori fissi attribuisce un punto, per ogni anno.

Il raggiungimento di un punteggio pari a 10 da' diritto al riconoscimento della qualifica di frequentatore fisso, con cio' che ne consegue e fino al completamento dell'organico del Parco-Divertimenti.

ART. 8 - CONCESSIONE DELLE AREE PER LA PARTECIPAZIONE AL LUNA PARK TRADIZIONALE

La concessione delle aree per lo svolgimento del Parco-Divertimenti e' rilasciata con provvedimento del Sindaco o dell'Assessore delegato ad ogni esercente, purché in possesso dei requisiti previsti dall'art.6 della legge n. 337 del 18.3.1968, nonché dal presente regolamento.

Gli ammessi a partecipare al Parco-Divertimenti devono produrre nei termini indicati dall'Amministrazione Comunale la seguente documentazione, a pena di esclusione dal parco:

1. copia dell'attestazione di iscrizione al registro della C.C.I.A.A.;

2. copia della Polizza Assicurativa R.C. e relativa quietanza dell'attrazione;

3. copia della dichiarazione di inizio attivita' S.I.A.E.;

4. ricevuta del versamento della tassa di concessione comunale;

5. copia del rinnovo del nulla-osta ministeriale e della licenza annuale comunale;

6. copia del certificato di collaudo statico, per le attrazioni a motore.

ART. 9 - CONVOCAZIONE ASSOCIAZIONI SINDACALI

L'Amministrazione Comunale convoca le Organizzazioni Sindacali di categoria dello spettacolo viaggiante per informarle di ogni sua decisione in merito all'edizione per l'anno in corso, entro il mese di giugno.

ART. 10 - ALLESTIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL PARCO DIVERTIMENTI

L'allestimento del parco-Divertimenti avviene sotto il controllo degli incaricati della Polizia Municipale, del Tecnico Comunale, nonché del capo servizi esterni del Comune.

L'Amministrazione Comunale, provvede alla sistemazione delle attrazioni nell'area a cio' consentita, previa piantina predisposta dal Tecnico Comunale, sentito il parere del Sindaco o dell'Assessore al ramo.

E' consentito comunque ad ogni titolare di concessione di prospettare, con rapporto diretto all'Amministrazione Comunale, problemi inerenti

spettacolo viaggiante

al regolare funzionamento del Parco-Divertimenti.

ART. 11 - REGOLAMENTAZIONE INTERNA DEL PARCO DIVERTIMENTI

L'Amministrazione Comunale, con provvedimento del Sindaco o dell'Assessore Delegato, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria dello Spettacolo Viaggiante, stabilisce:

1. la data di cessazione del Parco-Divertimenti;
2. gli orari di funzionamento quotidiano del Parco;
3. i termini per la installazione e lo smontaggio delle attrazioni;
4. le modalita' di ricovero dei mezzi di carico e dei carri abitazione;
5. la disciplina e l'uso degli apparecchi sonori;
6. le modalita' di pulizia e raccolta dei rifiuti del Parco-Divertimenti e delle aree destinate ai carri abitazione, in conformita' a quanto disposto dal Regolamento Comunale dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani.

ART. 12 - OBBLIGHI PER IL CONCESSIONARIO

Il concessionario e' responsabile di tutto quanto concerne l'impianto ed il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilita' per danno o molestia a persone e cose che potrebbero derivare, indipendentemente dalla concessione rilasciata.

I concessionari devono osservare il regolamento interno del Parco ed in particolare:

1. rispettare l'orario di apertura e chiusura delle attrazioni indicate nella concessione e tenere ininterrottamente aperta e illuminata l'attrazione durante l'orario di lavoro;
2. rispettare gli ordini e le disposizioni, anche verbali, impartite dal personale incaricato dall'Amministrazione, nonche' le norme igienico-sanitarie, l'uso degli impianti sonori e tutto quanto concerne il decoro e la sicurezza dell'esercizio;
3. esporre in modo chiaro ed in luogo visibile (a fronte cassa e, dove questa non esista, in maniera leggibile agli interessati) il cartellino prezzi e il contrassegno di cui all'art.6 della legge n. 337 del 18.3.68;
4. rispettare scrupolosamente i tempi e le modalita' di rimozione impartite dall'Amministrazione ed effettuare la rimessa in pristino dell'area data in concessione.

ART. 13 - ACCESSO AL PARCO DIVERTIMENTI

La collocazione delle attrazioni avviene alla presenza di incaricati dall'Amministrazione Comunale. Non e' consentito occupare spazi diversi da quelli assegnati, ne' installare le attrezzature durante il periodo di funzionamento delle attivita', salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena la revoca della concessione e le piu' gravi sanzioni di cui all'art. 29, comma 2., punto 4, in caso di recidiva.

L'accesso dei concessionari all'area destinata al Parco-Divertimento con i mezzi di carico per il montaggio delle attrazioni e' consentito alla data stabilita dall'Amministrazione Comunale.

Anche durante tale periodo, anteriore all'inizio delle attivita' del Parco-Divertimenti, dovranno rispettarsi scrupolosamente le norme del

spettacolo viaggiante

presente regolamento.

La partecipazione al Parco e' obbligatoria durante l'intera durata della manifestazione.

L'abbandono del posteggio assegnato prima del termine delle attivita' del Parco-Divertimenti comporta l'automatica esclusione dalla edizione successiva, salvo i casi di cui all'art.19, co. 1. e 2..

La recidiva comporta l'applicazione dell'art.29, comma 2. punto 4.

ART. 14 - CARRI ABITAZIONE E MEZZI DI CARICO

La sistemazione dei carri abitazione e dei mezzi di carico, preventivamente dichiarati ai sensi del precedente art.6, ha luogo nelle aree stabilite dall'Amministrazione Comunale, secondo le disposizioni impartite dalla Polizia Municipale. E' assolutamente vietato l'ingresso al Parco e alle aree destinate alle abitazioni a mezzi e strutture non preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

ART. 15 - CARATTERISTICHE E GESTIONE DELL'ATTRAZIONE

L'attrazione installata deve essere del tipo e dell'ingombro autorizzati dall'Amministrazione. Su richiesta scritta possono essere modificate le misure di ingombro, 90 gg. prima dell'inizio del Parco-Divertimenti, valutati i motivi e fatto salvo che cio' non comporti danno per l'esercizio delle attivita' limitrofe.

La gestione dell'attrazione deve avvenire a mezzo del titolare o di componenti il nucleo familiare.

E' vietata qualsiasi forma di sub-concessione o di associazione successiva alla data di concessione, ne' tanto meno forma di comproprietà delle attrazioni.

L'inosservanza di quanto sopra comporta l'assoggettabilità degli interessati ai provvedimenti amministrativi previsti nel presente regolamento.

E' vietata l'entrata sulle piazze di titolari di attrazione che svolgono contemporaneamente altre attivita', così come desunte dall'art. 8 n. 1, del presente regolamento.

ART. 16 - ATTRAZIONE DI NOVITA'

Ai fini del presente regolamento, si intende come attrazione di novita' quella che esprime caratteristiche nuove, non e' simile ad altre attrazioni già esistenti, e' tecnicamente tale da suscitare interesse e richiamo spettacolare e non e' stata presente al Parco Divertimenti nel quinquennio precedente.

Nell'eventualità che per la medesima attrazione di novita' vi siano più richieste, si procede con i criteri di cui all'art. 5.

ART. 17 - CONVERSIONE DELL'ATTRAZIONE

I frequentatori fissi, qualora intendano sostituire la propria con altra attrazione, devono presentare richiesta di conversione della licenza, nel medesimo termine di cui all'art. 6, comma 1^, a pena di inammissibilità, allegando il nuovo nulla-osta ministeriale e la licenza comunale.

La conversione e' altresì consentita purché il richiedente abbia un'

spettacolo viaggiante

anzianita' di almeno tre anni con la medesima attrazione e cio' non pregiudichi, per problemi di spazio, la partecipazione al Luna Park di altri concessionari aventi diritto.

La nuova attrazione deve essere di tipo e soggetto tali da non creare diretta concorrenza alle altre attrazioni gia' esistenti sulla piazza e da garantire quanto previsto all'art. 4, ult. co., del presente regolamento.

Qualora vi sia parita' di requisiti tra i richiedenti, prevale l'anzianita' di frequenza.

La conversione della licenza comporta la rinuncia definitiva dell'attrazione precedentemente autorizzata.

La sostituzione dell'attrazione non comporta modificazioni del numero complessivo di attrazioni che compongono il Parco Divertimenti.

Qualora dette sostituzioni vengano a causare vacanza nei posti dell'organico previsti per le diverse tipologie di attivita', questi non verranno attribuiti con concessioni a titolo precario.

L'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni sindacali di categoria, puo' valutare l'eventuale modificazione della composizione qualitativa del Parco Divertimenti, in considerazione di eventuali squilibri nel Parco, derivanti da avvenute conversioni.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque, sentito il parere delle Associazioni Sindacali di categoria e compatibilmente alla disponibilita' dell'area, di valutare l'ammissibilita' delle richieste di cui al presente articolo.

ART. 18 - SUCCESSIONE NELL'ANZIANITA' DELLA PIAZZA

Il subingresso nella titolarita' di un'attrazione per causa di morte o per cessazione totale dell'attivita', per qualunque causa, comporta il riconoscimento dell'anzianita' di piazza acquistata dal dante causa a favore dei discendenti in linea retta, entro il primo grado e dei familiari conviventi, coadiuvanti la gestione dell'attrazione, purché non siano gia' titolari di altra concessione all'interno del Parco Divertimenti.

Nell'ipotesi di subingresso da parte di soggetti diversi da quelli di cui sopra, il subentrante non puo' vantare alcuna anzianita'.

Il subingresso nella titolarita' di un'attrazione per atto tra vivi comporta il solo riconoscimento del diritto di frequenza al Luna Park, acquistata dal dante causa avente la qualita' di frequentatore fisso, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- il subentrante deve avere la residenza nel territorio della Regione e non deve essere titolare di altra attrazione all'interno del Luna Park;

- il dante causa deve cessare totalmente la propria attivita', rinunciando al nulla-osta ministeriale.

Quanto al rimanente stato del subentrante, a questi si applicano le norme del presente regolamento dettate per i concessionari a titolo temporaneo.

ART. 19 - CONSERVAZIONE DELL'ANZIANITA'

Eventuali assenze, dovute a comprovati e documentati motivi di forza maggiore, devono essere tempestivamente comunicati al Comune a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con la specificazione del periodo di assenza, del nome e delle generalita' del familiare

spettacolo viaggiante

convivente che sostituisce il titolare.

In caso di malattia deve essere allegato il certificato medico.

Qualora il beneficiario della concessione non possa essere presente al Parco-Divertimenti, ne' possa farsi sostituire nei modi di cui sopra, per giustificati motivi di forza maggiore, documentati ed accertabili dall'Amministrazione Comunale, conserva l'anzianita' acquisita.

L'Amministrazione si riserva comunque ogni possibile verifica circa la veridicita' delle dichiarazioni e delle certificazioni rese dal titolare dell'attrazione.

Qualora si accerti la falsita' delle giustificazioni addotte, si applicano le sanzioni di cui all'art. 29, comma 2., punto 4, senza pregiudizio per l'azione penale, qualora il fatto costituisca reato.

L'assenza non motivata comporta automaticamente l'esclusione dal Parco-Divertimento per l'edizione successiva. In caso di recidiva si applica l'articolo 29, comma 2., punto 4.

ART. 20 - VICENDE SOCIETARIE

La vacanza di un posto nell'organico per scioglimento o estinzione di societa' titolare della relativa concessione comporta l'assegnazione del posto previsto con la medesima attrazione, in base ai criteri dell'art. 5 del presente regolamento. Le richieste di partecipazione al Luna Park dei singoli soci vengono valutate in base ai medesimi criteri dell'art. 5.

Lo scioglimento o l'estinzione di societa' non comporta il riconoscimento dell'anzianita' di frequenza maturata dalla medesima ai singoli soci. L'anzianita' puo' essere vantata dal solo titolare del relativo nulla-osta ministeriale, sempreche' la richiesta di partecipazione al Luna Park sia riferita alla medesima attrazione.

La trasformazione e la fusione per incorporazione non producono la costituzione di una nuova societa'. Alla fusione per unione si applica l'art. 18, commi 2[^] e 3[^] del presente regolamento.

ART. 21 - ASPETTATIVA

L'esercente puo' chiedere la sospensione dell'accesso al Parco-Divertimenti tradizionale, per il periodo di un anno, per poter, nel frattempo, esplicare la propria attivita' in altra localita'.

L'istanza di aspettativa, deve essere fatta pervenire ai competenti uffici 75 gg. prima della data d'inizio del Parco-Divertimenti e contenere l'indicazione del Comune presso il quale l'interessato esercitera' la propria attivita', a pena di inammissibilita'.

Prima dell'inizio del Luna Park, l'istante dovra' altresì fornire copia della concessione ottenuta presso altra Amministrazione Comunale. La presentazione dell'istanza di aspettativa comporta automaticamente la non inclusione nell'organico del Parco-Divertimenti per l'edizione di riferimento.

Il mancato rispetto delle norme di cui sopra, comporta l'esclusione dall'edizione successiva, salvo l'applicazione dell'art. 29, comma 2[^], punto 4, in caso di recidiva.

La collocazione in aspettativa non puo' essere nuovamente richiesta prima della scadenza di un triennio.

TITOLO II

spettacolo viaggiante

ART. 22 - COMPLESSI NON COSTITUENTI PARCHI TRADIZIONALI

Per i complessi non costituenti Parchi Tradizionali, gli interessati devono presentare, almeno 30 giorni prima, un progetto complessivo di sistemazione delle attrazioni, nonché dei carri abitazione sulle aree individuate da sottoporre alla approvazione della Giunta municipale.

Per tali complessi, valgono le norme di cui agli artt. 6, 10, 11, 15 del presente regolamento.

Essi possono essere autorizzati in qualsiasi periodo dell'anno, escluso il periodo della Festa della Madonna del 22 ottobre.

Per evitare difficoltà nell'esercizio delle manifestazioni di che trattasi, tra un complesso e l'altro devono trascorrere almeno 60 giorni.

Qualora pervengano più richieste per il medesimo periodo di tempo, viene data priorità a quanti avevano in esercizio il parco nell'anno precedente, quindi viene considerato l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

A norma del presente articolo sono considerati Parchi non Tradizionali le seguenti aree:

- 1) Piazza Duca degli Abruzzi e Via Trento;
- 2) Lungomare A. Doria antistante ristorante "Il Gambero".

ART. 23 - CRITERI DI CONCESSIONE PER CIRCHI EQUESTRI

Le domande in competente bollo devono pervenire all'Amministrazione almeno 3 mesi prima della data della manifestazione.

Le domande presentate fuori termine vengono prese in considerazione nell'ordine di presentazione e solo se la piazza risulti disponibile per il periodo in esame.

Nel caso di presentazione di due o più domande per la installazione di circhi, di uguali dimensioni, nello stesso periodo, l'Amministrazione provvede all'assegnazione dell'area mediante ordine cronologico di presentazione della domanda.

In caso di ulteriore mancata soluzione si procede mediante sorteggio.

Sono esclusi dal sorteggio coloro che hanno usufruito della concessione nel corso dell'ultima assegnazione.

L'Amministrazione comunale si riserva altresì di escludere dal sorteggio i complessi che non ritenga adeguati alla piazza, o che abbiano commesso infrazioni in occasione delle precedenti concessioni rilasciate.

ART. 24 - TUTELA DELLE SPECIE ANIMALI

Le attività circensi devono ispirarsi ai principi enunciati e alle dichiarazioni degli organismi internazionali preposti alla tutela delle specie animali.

Nell'ambito del territorio comunale, con particolare riguardo alle specie selvatiche ed esotiche utilizzati nell'attività circense non devono essere sottoposti a maltrattamenti o ad atti crudeli, né essere costretti a compiere attività che presuppongono un precedente comportamento vessatorio o comunque innaturale rispetto alle caratteristiche e alla dignità della specie.

Con successiva apposita regolamentazione saranno disciplinate le attività dei complessi circensi per assicurare agli animali le migliori

condizioni di mantenimento, stabulazione ed utilizzo.

ART. 25 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

spettacolo viaggiante

Oltre alle indicazioni e ai documenti di cui agli artt. 6 e 8, l'interessato deve specificare nella richiesta i seguenti dati:

- tipo di struttura che s'intende installare, esatte dimensioni della medesima (comprensive dei carri al seguito), diametro del tendone ove avviene lo spettacolo e schizzo planimetrico della abituale sistemazione del circo;
- data dell'ultima concessione di area rilasciata dal Comune di Capo d'Orlando;
- ogni altra indicazione che il richiedente ritenga utile fornire.

ART. 26 - RILASCIO CONCESSIONE

L'Amministrazione comunale, visionate le varie richieste, da comunicazione dell'avvenuta concessione agli interessati.

La concessione e' rilasciata previo versamento di un congruo deposito cauzionale stabilito dall'Amministrazione.

Il deposito cauzionale viene versato all'atto del rilascio della concessione di suolo pubblico, a garanzia dell'effettivo utilizzo dell'area e dei danni che venissero eventualmente arrecati al patrimonio comunale.

Nel caso in cui il concessionario rinunci alla occupazione dell'area, dopo il 16^a giorno antecedente la data della manifestazione, il deposito cauzionale sara' interamente incamerato nelle casse comunali salvo motivi di forza maggiore, documentati e accertabili dall'Amministrazione.

La concessione dell'area e' inoltre subordinata:

- all'ottenimento dei necessari nulla-osta e/o autorizzazioni nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti.

ART. 27 - CONCESSIONE IN AREE PRIVATE

Anche l'esercizio di attivita' connesse a spettacoli viaggianti e circensi nelle aree private e' soggetto al nulla-osta dell'Amministrazione Comunale, secondo le norme del presente regolamento previo ottenimento del consenso del proprietario dell'area interessata. L'ottenimento di un'area privata non costituisce per chi vi partecipa motivo di anzianita' di permanenza sulla piazza ai fini della graduatoria di cui all'art. 7 del presente regolamento.

TITOLO III

ART. 28 - NORMA TRANSITORIA

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono considerati fissi i frequentatori di cui all'allegato provvedimento del Sindaco, compilato con le modalita' di cui al precedente art. 3.

Gli attuali titolari di doppia attrazione, di cui all'allegato provvedimento del Sindaco, adottato nelle forme e nei modi di cui al 1^a comma del presente articolo, decadono da tale diritto, qualora non presentino regolare richiesta di collocazione della seconda attrazione.

Nel caso in cui all'art. 18 del presente regolamento, il subentrante

deve optare per una sola delle due attrazioni concesse al suo dante causa.

ART. 29 - PROVVEDIMENTI E SANZIONI

spettacolo viaggiante

Le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, quando non costituiscono reato, sono accertate e punite secondo la procedura di cui agli artt. 106 e seguenti del R.D. 3.3.1934 n. 383 T.U.L.C.P. e successive modifiche.

L'Amministrazione Comunale con provvedimento del Sindaco o dell'Assessore delegato, in proporzione alla gravità della infrazione commessa, può comminare:

- 1) la revoca della concessione in atto;
- 2) l'incameramento totale o parziale della cauzione, nei casi in cui essa è dovuta;
- 3) l'esclusione, fino ad un massimo di tre anni, del trasgressore dalle piazze del territorio comunale;
- 4) la perdita della qualità di frequentatore fisso, fatto comunque salvo quanto previsto dal precedente art. 3, o la perdita dell'anzianità acquisita ai fini dell'assunzione della qualità di frequentatore fisso nel caso di inosservanza dell'art. 19.

Degli illeciti commessi è data comunicazione alle Associazioni Sindacali di categoria.

ART. 30 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Le presenti norme si applicano a decorrere dall'edizione del Luna Park tradizionale successiva all'entrata in vigore del presente regolamento.